



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 9/GST del 5 novembre 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 25/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 25/10/2025 REAL S.MARTINO V.C. - A.C. TERZIGNO 1964

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società AC Terzigno 1964, relativo alla gara in epigrafe, disputatasi in data 25.10.2025, valevole per i Campionato Regionale di Promozione - girone C - con il quale la ricorrente, richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Real S. Martino Valle Caudina per avere quest'ultima la responsabilità dei fatti che portavano sospensione della gara. La resistente società non produceva memorie. Rilevato che: ^ i fatti occorsi nella gara oggetto il ricorso, così come emerso dal referto arbitrale, sono i seguenti. Il DDG rappresentava che dopo il termine del primo tempo, che si concludeva sul punteggio di 1 a 0 per la società Real S. Martino Valle Caudina, nel mentre le squadre e la terna si dirigevano verso gli spogliatoi u gruppo di soggetti non identificati, ma chiaramente riconducibili alla squadra ospitante Real San Martino Valle Caudina, apriva la porta che delimitava l'ingresso della zona antistante gli spogliatoi e si dirigeva, con fare minaccioso, verso alcuni membri della società Terzigno, anche loro intenti a rientrare nello spogliatoio. Si creava un capannello di persone con i dirigenti di ambo le società intenti a placare gli animi e allontanare questi soggetti. Grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine, già presenti sul posto per la partita, veniva sedato il tutto. Al termine di questa disputa il Sig. Librone Silvio, n. 5 della società Terzigno, capitano sedeva per terra. Ristabilita la calma i dirigenti del Terzigno provvedevano ad accompagnare il calciatore sopraindicato nello spogliatoio e richiedevano l'arrivo di un'ambulanza per ulteriori controlli. I dirigenti del Terzigno dichiaravano sia verbalmente e poi attestavano con una nota scritta allegata al referto arbitrale, sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale della società Terzigno, Sig. Antonio Nappo, che non intendevano riprendere la gara. Il DDG, preso atto di quanto detto e di quanto comunicato ufficialmente a mezzo nota scritta dalla società Terzigno, comunicava al capitano del Real San Martino Valle Caudina e al vicecapitano del Terzigno, vista indisponibilità del capitano Sig. Librone, che la gara non sarebbe ripresa. Questi i fatti così come emersi dal referto arbitrale che, come è noto, costituisce per la giustizia sportiva prova privilegiata, facente fede fino a querela di falso. Orbene, alla luce di quanto rappresentato dal DDG non può non considerarsi che la decisione di non proseguire l'incontro è attribuibile esclusivamente alla volontà della società ospitata AC Terzigno 1964. Il dirigente del Terzigno, Sig. Nappo, così scriveva nella nota consegnata al DDG riferendosi all'episodio occorso alla fine del primo tempo di gioco: " Di fronte a un atto di tale gravità, la società AC Terzigno 1964, ritiene inaccettabile proseguire la partita e dichiara di non avere alcuna intenzione di tornare in campo, sono intervenuti anche i soccorsi ". Ebbene, di fronte ad una dichiarazione di questa portata, è chiaro che la decisione di non proseguire l'incontro non è, a parere di questo giudice, riferibile alla società ospitante San Martino Valle Caudina ma è unicamente appannaggio della società Terzigno. Vale la pena sottolineare, inoltre, che il DDG nel suo referto non faceva alcun riferimento a condizioni di impossibilità a proseguire la gara ma rappresentava i fatti come sopra descritti attestando, inoltre, la presenza delle Forze dell'Ordine presso l'impianto sito in Cervinara che ristabilivano la calma. Come statuito dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, pronunciandosi su vicende analoghe a quella oggetto del presente ricorso, (cfr. da ultimo la decisione n. 30 del 2025, prot. n. 00479/2025): "In tal modo, le circostanze dedotte, del tutto sovrapponibili all'accertamento compiuto dalla Corte d'Appello, costituiscono solo una parte del fatto rilevante, poiché il ricorso trascura l'essenziale circostanza secondo la

quale vi era stata la rinuncia alla prosecuzione, da sola abilitante alla decisione di provvedere all'applicazione della sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 53 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF). La disposizione, infatti, prevede che le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si scrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. Inoltre, la società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra proseguire nella disputa stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria, nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1, primo comma, CGS.". Il Collegio di Garanzia dello Sport, prosegue, nella decisione sopra menzionata, argomentando che: "Va, infine, tenuto presente che l'articolo 10 del Codice di Giustizia Sportiva contiene la previsione di articolati poteri degli organi di giustizia sportiva in relazione alla verifica, nel corso di una gara, di fatti che per la loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, per l'ipotesi in cui - se e in quale misura - tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. M tale evenienza presuppone, in ogni caso, l'avvenuto svolgimento di essa e non riguarda i casi di rinuncia o ritiro dalla competizione". Tutto quanto rilevato, PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società AC Terzigno 1964 e, per l'effetto, infliggere alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società Real San Martino Valle Caudina; ^ infliggere l'ammenda di euro 600,00 alla società Real S. Martino Valle Caudina per omessa vigilanza. La sanzione è applicata in misura maggiorata considerato che l'incontro era da svolgersi a porte chiuse e non risultano inoltrate agli Uffici del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND le liste di tesserati autorizzati ad accedere all'impianto di gioco (cfr. Comunicato Ufficiale FIGC - LND n. 1, del 5 luglio 2025 pag. 56); ^ infliggere l'ammenda di euro 100,00 alla società AC Terzigno 1964 perché non risultano inoltrate agli Uffici del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND le liste di tesserati autorizzati ad accedere all'impianto di gioco (cfr. Comunicato Ufficiale FIGC - LND n. 1, del 5 luglio 2025 pag. 56); ^ disporre che la società Rea S. Martino Valle Caudina disputerà la prossima partita casalinga a porte chiuse e con numero un commissario di campo a proprio carico; ^ confermare tutti provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati rimandando al relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:

REAL S.MARTINO V.C. 1 gara

AMMENDA

Euro 600,00 REAL S.MARTINO V.C.

Euro 100,00 A.C. TERZIGNO 1964

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 25/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 25/10/2025 VIS ARIANO ACCADIA - GLI INVISIBILI BISACCIA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il reclamo proposto dalla società Gli Invisibili Bisaccia con il quale la stessa si duole della posizione irregolare ai fini del tesseramento dei sig.ri Lo Mele Giuseppe nato il 31.05.1988 e Ferro Antonio nato il 29.06.2006, orbene esperiti i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti del C.R. Campania è emerso quanto segue ambedue i calciatori risultano tesserati in data antecedente la disputa della gara oggetto di reclamo, ossia il sig. Lo Mele a far data dal 23.10.2025 e il sig. Ferro Antonio a far data dal 24.10.2025 pertanto il reclamo appare infondato e meritevole di rigetto; PQM delibera di rigettare il reclamo proposto e per lo effetto di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2/0 in favore della società reclamata, dispone di incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

GARE DEL 26/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 26/10/2025 BARONCINO - INVICTUS S.ANTONIO ABATE

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Baroncino, relativo alla gara in epigrafe, disputatasi in data 26.10.2025, valevole per i Campionato di Eccellenza Femminile Campania con il quale la ricorrente, richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Invictus S. Antonio Abate Women per avere quest'ultima utilizzato una calciatrice - Veronica Palumbo (9.11.2009) - in posizione irregolare. Nello specifico la calciatrice prendeva parte alla gara oggetto di ricorso senza avere l'autorizzazione per partecipare alle attività agonistiche come prescritto dall'art. 34 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF). La società resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ la calciatrice Veronica Palumbo risultava autorizzata ex art. 34 co. 3 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) sul Comunicato Ufficiale Comitato Regionale della Campania FIGC - LND n. 29 del 26 settembre 2024 pag. 378. Considerato che: ^ l'autorizzazione ex art. 34 co. 3 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) ha validità annuale, così come cristallizzato in numerosi pronunciamenti giurisprudenziali (cfr. ex multis Corte Sportiva di Appello Sez. III decisione n. 0126/CSA/2023-2024); ^ non risultava l'autorizzazione per stagione sportiva 2025 - 2026. Tanto rilevato e considerato, PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Baroncino e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD Invictus S. Antonio Abate Women con il risultato di 3 - 0; ^ confermare tutti provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone non incamerarsi il contributo di access alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 22/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 22/10/2025 AFRAGOLA 92 PROJECT - AGORA ACADEMY SRL

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria preso atto del preannuncio di reclamo trasmesso dalla società Afragola 92 Project, lette la memoria difensiva trasmessa dalla resistente, esperita l'attività istruttoria rileva che il preannuncio di reclamo risulta notificato oltre i termini di cui all'art.67 del codice di giustizia sportiva, pertanto lo stesso risulta inammissibile; PQM delibera di dichiarare lo stesso inammissibile così omologando il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 1/2 in favore della resistente, dispone di incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 12 novembre 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Pubblicato in NAPOLI il 5 novembre 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**